



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
 Ufficio *Autorizzazione Emissioni* - A.U.A. PE-CH

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) – “Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare per uso industriale località Collelungo nel Comune di Ofena (AQ)” - Impresa UMT SERVICE S.R.L. Determinazione di assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Codice pratica: 0349935/21 del 31/08/2021

Estremi identificativi dell’istanza:

Impresa	UMT SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA	01752870665
Sede Legale	Strada Statale 5 Tiburtina Valeria Km. 179, snc – Popoli (PE)
Legale Rappresentante	BURATTO Catia
Stabilimento	Comune di Ofena (AQ), Località Collelungo
Georeferenziazione	Ingresso in cava Latitudine 42.290901°, Longitudine 13.757329°
Dati catastali	Foglio 41, Particelle 101, 106, 122 (comunque coincidenti con quelle oggetto del titolo per l’attività estrattiva).
Attività	cava di calcare
Titoli abilitativi d’interesse	lett. d) autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs 152/2006;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Impresa UMT SERVICE S.R.L. (P.IVA/C.F. 01752870665) con sede legale in Comune di Popoli (PE) Strada Statale 5 Tiburtina Valeria Km. 179, snc

- ha presentato al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo l’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (prot. RA n. 0349935/21 del 31/08/2021) in riferimento al “*Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare per uso industriale località Collelungo nel Comune di Ofena (AQ)*” producendo la documentazione richiesta, comprensiva di:
 - elaborato “*vo1-studio-di-impatto-ambientalepdf*” recante la localizzazione geografica “Ingresso in cava Latitudine 42.290901°, Longitudine 13.757329°”;
 - elaborato “*T01-REV - INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf*” recante l’identificazione catastale della cava: Foglio 41, Particelle 101, 106, 122;
 - cartella “*domande-autorizzazioni.zip*” in cui è presente il file “*DOMANDA emissioni*” per la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, derivanti dall’ “*attività estrattiva*” da ubicarsi nel Comune di Ofena, Località Collelungo;
- ha trasmesso a questo Servizio Regionale (prot. RA n. 200174 del 23/05/2022) la Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272 del D.Lgs 152/2006 per l’attività “*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione, trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*” ai sensi



GIUNTA REGIONALE

della D.G.R. 599 del 14/10/2019 Allegato 1 RA01 – Titolo 1, con file “*Allegato-B-Domanda-Adesione-q.r.e.*” recante l’erronea indicazione della sede operativa sita in Comune di Popoli (PE) Località M.te Castiglione, con i seguenti documenti allegati:

- file “*ADESIONE ALLE EMISSIONI – relazione tecnica 599-2019 OFENA 2022*”
- file “*ONERI ISTRUTTORI EMISSIONI*”;
- ha trasmesso a questo Servizio Regionale (prot. RA n. 427693 del 05/11/2024) la Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272 del D.Lgs 152/2006 per l’attività “*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione, trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*” ai sensi della D.G.R. 599 del 14/10/2019 Allegato 1 RA01 – Titolo 1, con file “*ALLEGATO B -AUTORIZZAZIONE EMISSIONI*” relativa alla sede operativa sita in Comune di Ofena (AQ) Località Collelungo;

DATO ATTO che il Soggetto competente in materia di adesione all’autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. n.265/2018 è il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che

- nell’istanza l’impresa dichiara che la domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272 del D.Lgs 152/2006, è relativa all’attività “*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione, trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*” ai sensi della D.G.R. 599 del 14/10/2019 RA01 – Titolo 1;
- nella predetta istanza l’impresa dichiara che
 - la domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272 del D.Lgs 152/2006 concerne l’installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività;
 - richiede di aderire all’autorizzazione di carattere generale per l’attività “*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione, trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*” ai sensi della D.G.R. 599 del 14/10/2019, RA01 – Titolo 1;
 - l’impianto non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell’Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii;
 - che nell’impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs.52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio H350-H340-H350i- H360D-H360F-H360FD-H360Df-H360Fd;
 - **di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione generale, negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l’Autorizzazione stessa;**
 - che l’autorità competente REGIONE ABRUZZO alla verifica della V.I.A. nella seduta dello 01/02/2024 ha espresso giudizio favorevole n. 4138 con prescrizioni ambientali;

Preso atto dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

Considerato che:

- dalla documentazione presentata non emergono motivi ostativi per l’Adesione dell’Autorizzazione di Carattere Generale perché sono rispettati i requisiti previsti nella D.G.R. 599 del 14/10/2019, RA01 – Titolo 1 e perché non vengono utilizzate sostanze e/o miscele di cui all’art. 272, comma 4, come da dichiarazione dell’impresa.

Ritenuto pertanto di poter prendere atto dell’istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale, adottata dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art.272 del D.Lgs 152/2006, con la D.G.R. 599 del 14/10/2019 in favore dell’impresa UMT SERVICE S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore, relativamente a:

- RA01 – Titolo 1 Attività “*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione, trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*”



GIUNTA REGIONALE

presso lo stabilimento sito in Comune di Ofena (AQ) Località Collelungo, censito in Catasto al Foglio 41, Particelle 101, 106, 122 (comunque coincidenti con quelle oggetto del titolo per l'attività estrattiva), così come descritto nella documentazione pervenuta;

EVIDENZIATO che l'Impresa in questione dovrà attenersi scrupolosamente e automaticamente ad eventuali aggiornamenti e integrazioni del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria in merito a valori limite delle emissioni inquinanti;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517/2007;
- la Legge Regionale n. 32/2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 144/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 812/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 265/2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 599/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 117/2021;
- il Decreto Direttoriale MASE n.309/2023 del 28/06/2023;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,

ATTESTATA

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.,

per tutto quanto riportato in narrativa, ritenuto di dover procedere a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

1. **di prendere atto** dell'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, adottata dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.272 del D.Lgs 152/2006, con la D.G.R. 599 del 14/10/2019, in favore dell'impresa UMT SERVICE S.R.L. nella persona del legale rappresentante pro tempore, relativamente a:

- RA01 – Titolo 1 Attività "*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione, trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti*"

presso lo stabilimento sito in Comune di Ofena (AQ) Località Collelungo, censito in Catasto al Foglio 41, Particelle 101, 106, 122 (comunque coincidenti con quelle oggetto del titolo per l'attività estrattiva), così come descritto nella documentazione pervenuta;

2. **di precisare che**

- la presente adesione all'autorizzazione di carattere generale ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio all'impresa UMT SERVICE S.R.L., del P.A.U.R. Essa deve essere conservata presso la sede dell'impianto, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie, schede tecniche, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli;
- l'impresa è tenuta al rispetto di quanto stabilito dall'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività "*Emissioni di polveri provenienti da produzione, manipolazione,*



GIUNTA REGIONALE

trasporto carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti” adottata con D.G.R. 599 del 14/10/2019 che all’Allegato 1 contiene anche prescrizioni e documentazione relative all’installazione e all’esercizio;

- in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali nella fattispecie la parte quinta del D.lgs. 152/2006;
- l’impresa che intenda effettuare modifiche dell’attività e/o dell’impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all’art. 272 del D.lgs. 152/2006;
- nel caso di variazione del Gestore dello stabilimento trova applicazione quanto previsto nella D.G.R. 265/2018;
- altresì, che l’impresa è tenuta anche a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A. e a quanto stabilito negli indirizzi dell’applicazione dell’Art. 272 bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene approvate dal Coordinamento Emissioni giusto comunicato del 10/07/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (D.D. MASE N.309/2023). Resta comunque impregiudicato da parte di questa autorità competente l’attivazione della “procedure per i casi critici” così come individuata dagli indirizzi sopra richiamati e in tal caso, l’obbligo del gestore, all’esecuzione di tutte le fasi dell’indagine.

3. **Di stabilire**, inoltre, l’obbligo per il gestore di

- comunicare, almeno 15 giorni prima, l’inizio della messa in esercizio degli impianti, che deve coincidere con la data di messa in esercizio della cava, all’Autorità competente di cui alla lettera o) dell’art 268 comma 1 del D.lgs. 152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti territorialmente;
- trasmettere, prima della messa in esercizio:
 - 1) la planimetria dello stabilimento con indicazione dell’impianto di abbattimento delle polveri, di tipo lineare e areale, con relativi raggi d’influenza degli erogatori, tali da coprire tutte le aree-sorgenti delle emissioni;
 - 2) il Q.R.E. correttamente compilato e debitamente sottoscritto dal tecnico e dal gestore;
- adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera;
- annotare su apposito Registro degli Autocontrolli, vidimato, gli esiti degli autocontrolli secondo le modalità di cui all’allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006, tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- effettuare manutenzioni ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni con frequenza tale da garantire l’efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno semestrale;
- annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti. Tale registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento;
- annotare la data di riempimento e la quantità di acqua utilizzata con i mezzi mobili, per l’abbattimento delle polveri;
- comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Regione Abruzzo, al Comune competente per territorio, al Comune, all’ARTA e ASL competenti per territorio, secondo quanto previsto dall’art. 271 comma 14 del D.lgs. 152/06.
- l’esercente dell’impianto deve implementare opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti tale da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi;

4. **di prendere atto** della dichiarazione che vengono impiegate materie prime per le quali non è prevista la “soglia massima” e pertanto l’impresa è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “prescrizioni e considerazioni di carattere generale” di cui all’Allegato I al D.P.R. 59/2013;



GIUNTA REGIONALE

5. alla luce della documentazione presentata dall'Impresa circa l'accesso alla cava in questione, si rimanda alle prescrizioni riportate nella Concessione all'accesso, rilasciata dal gestore della strada/via pubblica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo codice della strada);
6. **di fare salvi** i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;
7. **di precisare che** la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'impianto in parola;
8. **di rendere noto che** contro il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dal rilascio del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
9. **di trasmettere** il presente provvedimento, in modalità telematica, all'Impresa UMT SERVICE S.R.L. e, contestualmente, per l'esercizio delle specifiche funzioni e competenze, alla Regione Abruzzo - DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali;

Il Funzionario Tecnico – Istruttore
Arch. Elena Pucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Enzo Franco De Vincentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Ciamponi
Firmato digitalmente